



REGIONI AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO B

CIG: 6515931C5A

**SERVIZIO DI DEPOPOLAMENTO DI SUINI BRADI PER UN PERIODO DI 24 MESI, FINALIZZATO
ALL'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA EX LR 34/2014**

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	2
2. OGGETTO.....	2
SERVIZI "A" - A CORPO	2
SERVIZIO A/1) Coordinamento interventi e sicurezza.....	2
SERVIZIO A/2) - Coperture assicurative.....	3
SERVIZIO A/3) Assistenza formazione e documentazione sopralluoghi, pianificazione.....	3
SERVIZIO A/4) Allestimento della struttura logistica operativa e mantenimento della stessa in condizioni di pronto intervento	5
A/4 ^I RISORSE UMANE	5
A/4 ^{II} RISORSE STRUMENTALI E STRUTTURALI.....	6
SERVIZI "B" a misura non programmabili - Realizzazione di interventi di depopolamento di suini, su tutto il territorio della Sardegna.	8
SERVIZI B/1) interventi di depopolamento di suini bradi	8
SERVIZI B/2) Trasporto e smaltimento delle carcasse di suini e/o di cinghiali rinvenute nel territorio.....	10



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CAPITOLATO TECNICO

1. PREMESSA

I servizi di cui al presente Capitolato Tecnico hanno lo scopo di assicurare, da parte dell'Amministrazione Regionale, ogni forma di tutela e salvaguardia della popolazione suina della Sardegna nei confronti della Peste Suina Africana, attraverso l'azione di prevenzione e l'approntamento di efficaci misure tecniche, organizzative ed operative, atte a contrastarne la diffusione, perseguendo il depopolamento per esigenze di biosicurezza, su tutto il territorio regionale, di suini bradi o confinati illegali, per i quali la normativa vigente prevede l'abbattimento e la distruzione.

Il presente capitolato è finalizzato all'attuazione del punto 3.4.2 dell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 50/17 del 16.12.2014, in conformità al "protocollo operativo di depopolamento di suini al pascolo non confinato privi di tatuaggio auricolare", di seguito denominato "Protocollo di depopolamento", allegato alla determinazione n. 17612 rep. 596 dell'11.09.2015 del Responsabile dell'unità di progetto per la eradicazione della peste suina africana.

2. OGGETTO

Le prestazioni di cui al presente capitolato sono suddivisi in servizi "a corpo" e "a misura", in coerenza con la ripartizione recata dal disciplinare.

SERVIZI "A" - A CORPO

I servizi a corpo consistono nella predisposizione, in via preventiva, da parte del Contraente, di tutte le misure tecnico-operative ed organizzative necessarie al perseguimento ed il mantenimento delle finalità del presente Capitolato tecnico, con la messa a disposizione di squadre operative, adeguatamente formate ed attrezzate, per la realizzazione di:

- A/1) Coordinamento interventi e sicurezza;
- A/2) Coperture assicurative;
- A/3) Assistenza, formazione, documentazione, sopralluoghi, pianificazione;
- A/4) Allestimento della struttura logistica operativa e mantenimento della stessa in condizioni di pronto intervento.

SERVIZIO A/1) Coordinamento interventi e sicurezza

Il Prestatore di servizi provvederà a propria cura e spese a:

1. eseguire il coordinamento degli interventi oggetto del contratto in ottemperanza alle disposizioni della stazione appaltante Unità di Progetto di cui alla Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 34 e dei soggetti dalla medesima delegati, nonché delle Autorità competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. garantire, all'interno di ciascuna squadra di operatori di cui ai punti da 1 a 4 del "servizio A/4), altrettanti capi squadra formati specificatamente che, relativamente alle modalità di cattura e abbattimento dei suini e utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI), assicurino la coerenza con le direttive previste dalle norme, dal Disciplinare della presente gara e dalle istruzioni impartite sul campo dall'Autorità competente, verificando costantemente l'efficacia e l'efficienza dell'operatività all'interno della squadra e l'applicazione delle misure di sicurezza da parte degli operatori, con particolare riferimento alle modalità di abbattimento mediante proiettile libero.
3. curare gli adempimenti in materia di sicurezza nel lavoro, di cui al D. Lgs 81/2008 e sue modifiche e integrazioni, acquisire i necessari DPI, assicurare la formazione e l'informazione e sottoporre tutto il personale a sorveglianza sanitaria nonché alle prescritte vaccinazioni.

SERVIZIO A/2) - Coperture assicurative

Il Prestatore di servizi risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà del Prestatore di servizi stesso;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Per tutta la durata del contratto il Contraente dovrà disporre di una polizza per coprire i danni da responsabilità civile nonché quelli patiti dal contraente medesimo per eventuali atti vandalici e/o furti, anche aventi finalità ritorsiva, oltre a quelli causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, dei seguenti valori:

- massimale per evento: 6.000.000,00 €;
- massimale per persona danneggiata: 3.000.000,00 €;
- massimale per cose danneggiate: 1.000.000,00 €.

Dovrà essere esclusa qualsivoglia franchigia. La polizza dovrà essere operativa anche in caso di colpa grave del Contraente.

La durata della polizza stipulata dovrà essere pari alla durata del contratto.

SERVIZIO A/3) Assistenza formazione e documentazione sopralluoghi, pianificazione

Il Prestatore di servizi dovrà offrire a propria cura e spese:

1. un servizio di assistenza strutturata con modalità di Help Desk, con un centro di coordinamento telefonico accessibile ed attivo assicurato da N. 1 addetto stabilmente operativo, il quale in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

avvicendamento con gli ulteriori necessari addetti, garantisca la ricezione di messaggi di posta certificata (PEC) o di Fax nonché la prontezza delle azioni di depopolamento secondo i seguenti due livelli di operatività:

- a) dal 01 aprile al 30 novembre in "h16", dalle ore 5:00 alle ore 21:00 di tutti i giorni naturali e consecutivi;
- b) dal 01 dicembre al 30 marzo in "h9", dalle ore 7:00 alle ore 16:00 di tutti i giorni naturali e consecutivi;

al servizio di assistenza non si applica la fruizione dei riposi di cui agli artt.3, 17 e 18 terzo comma del disciplinare;

- 2. la disponibilità a rapportarsi con cadenza mensile con l'Amministrazione o suoi rappresentanti, per valutare l'andamento delle attività comprese nell'appalto e fornire chiarimenti, valutazioni o informazioni in merito;
- 3. l'elaborazione e la trasmissione all'Amministrazione:
 - a) entro 3 giorni dallo scadere di ciascun mese, di una relazione di prontezza e intervento attestante lo stato di avanzamento dei servizi e la completa applicazione degli oneri previsti dal disciplinare e dal capitolato tecnico;
 - b) entro 3 giorni da ciascuna azione di depopolamento anche se infruttuosa, di un rapporto di intervento attestante la completa applicazione dei protocolli previsti dal disciplinare e dal capitolato tecnico;
- 4. la formazione delle risorse umane impiegate nell'espletamento delle mansioni specifiche previste dal disciplinare e dal contratto nonché nel rispetto delle norme che tutelano il benessere animale durante le operazioni di movimentazione ed abbattimento dei suini; la formazione deve inoltre includere quanto previsto dalle norme sulla sicurezza dei lavoratori con particolare attenzione all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e all'applicazione del "protocollo di depopolamento" mediante abbattimento con proiettile libero;
- 5. l'aggiornamento professionale del personale tecnico, veterinario, operativo e di coordinamento, compresa almeno una esercitazione o simulazione all'anno, organizzata in collaborazione con l'Amministrazione secondo un calendario armonizzato col crono-programma di cui al punto 4 del "servizio A/4" da sottoporre alla preventiva approvazione dell'amministrazione;
- 6. la videoregistrazione di tutte le operazioni di depopolamento di cui al presente Capitolato tecnico, l'archiviazione dei relativi file e la consegna a cadenza mensile degli stessi all'Amministrazione;
- 7. la prestazione di n.1 referente per ciascuna delle squadre di cui al p.to 1, reperibile entro 1 ora dalla richiesta, tutti i giorni naturali consecutivi a decorrere dall'alba fino al tramonto, il quale provvederà ad



**REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

effettuare i sopralluoghi preventivi nei siti di avvistamento anche congiuntamente all'Amministrazione, al fine di pianificare le azioni di depopolamento; il referente medesimo deve risultare reperibile ai sopralluoghi, anche quando la squadra è impegnata nelle azioni di depopolamento precedentemente programmate.

SERVIZIO A/4) Allestimento della struttura logistica operativa e mantenimento della stessa in condizioni di pronto intervento

Il Contraente deve garantire a propria cura e spese la piena disponibilità delle seguenti risorse umane, strumentali e strutturali per garantire la massima autonomia nonché la totale continuità operativa, feriali e festiva, nelle attività di cattura e recupero, col solo limite temporale della fruizione dei n.6 giorni feriali o festivi di riposo mensile, calendarizzati dall'Amministrazione ai sensi dell'art.18 terzo comma del disciplinare e quantificati dagli artt.3 e 17 del disciplinare medesimo.

A/4¹ RISORSE UMANE

Il Contraente deve:

1. costituire da n.1 a n.4 squadre di operatori, ciascuna nella misura minima di 5 unità per squadra (capo squadra incluso) contestualmente operative per tutta la durata degli interventi;
2. garantire il turnover degli addetti, eventualmente necessario per condurre a completo buon fine ciascuna missione di depopolamento;
3. garantire, entro 8 ore massime dalla richiesta, la pronta operatività degli addetti di cui al punto 1.

Il Contraente deve attivare come segue le squadre di depopolamento a propria cura e spese:

4. garantire la disponibilità del personale operativo, diviso in squadre composte secondo i precedenti punti, che possono operare singolarmente o associate a seconda delle esigenze e delle indicazioni dell'Amministrazione, impartite dall'Autorità competente; il personale operativo deve essere stabilmente impegnato sul territorio regionale, prontamente operativo entro ore 8 massime decorrenti dalla richiesta anche solo telefonica presso l'help desk da parte del soggetto accreditato dell'Amministrazione, con orari di attività in situ da 1 ora prima dell'alba fino alla conclusione del depopolamento, prolungati quando necessario con avvicendamento del personale, secondo le seguenti prescrizioni:
 - a. N. 1 (una) squadra di depopolamento dal 15 dicembre 2015 al 31 agosto 2016, idonea e attrezzata all'esecuzione di tutte le quattro opzioni del "protocollo di depopolamento";
 - b. N. 4 (quattro) squadre di depopolamento dal 1 settembre al 15 ottobre 2016, di cui due idonee e attrezzate all'esecuzione di tutte le quattro opzioni del "protocollo di depopolamento" e due idonee e attrezzate all'esecuzione delle sole opzioni 1 e 2 del protocollo medesimo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- c. N. 2 (due) squadre di depopolamento dal 16 ottobre al 30 novembre 2016, entrambe idonee e attrezzate all'esecuzione di tutte le quattro opzioni del "protocollo di depopolamento";
- d. N. 1 (una) squadra di depopolamento dal 01 dicembre 2016 al 31 agosto 2017, idonea e attrezzata all'esecuzione di tutte le quattro opzioni del "protocollo di depopolamento";
- e. N. 4 (quattro) squadre di depopolamento dal 1 settembre al 15 ottobre 2017 di cui due idonee e attrezzate all'esecuzione di tutte le quattro opzioni del "protocollo di depopolamento" e due idonee e attrezzate all'esecuzione delle sole opzioni 1 e 2 del protocollo medesimo;
- f. N. 2 (due) squadre di depopolamento dal 16 ottobre al 14 dicembre 2017 entrambe idonee e attrezzate all'esecuzione di tutte le quattro opzioni del "protocollo di depopolamento".

Il Contraente deve altresì garantire a propria cura e spese l'esecuzione delle seguenti prestazioni ad elevato contenuto specialistico:

- 5. predisporre le operazioni di stordimento con l'uso di fucile lancia siringhe ovvero con cerbottane lancia siringhe secondo l'opzione 3) del "protocollo di depopolamento", mediante l'impiego, anche in subappalto, di Veterinari esperti nella prestazione specifica e abilitati nel rispetto delle norme, nella quantità minima di n. 1 (uno) in caso di operatività di una sola squadra e di n. 2 (due), in caso di operatività di due o quattro squadre;
- 6. predisporre le operazioni di abbattimento secondo l'opzione 4) del "protocollo di depopolamento", mediante convenzione con l'impiego di tiratori di comprovata destrezza e alta precisione, in regolare possesso di porto di fucile da almeno cinque anni, nella quantità minima di n.2 (due), in caso di operatività di una sola squadra e di n. 4 (quattro), in caso di operatività di due o quattro squadre.

A/4" RISORSE STRUMENTALI E STRUTTURALI

Il Contraente deve assicurare a proprie spese, oltre alla piena disponibilità delle risorse umane, anche le risorse strumentali e strutturali per poter operare in massima autonomia nelle attività previste dal Disciplinare.

- 7. Il Contraente deve garantire le seguenti risorse strumentali minime in costante efficienza, assicurando la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie:
 - N. 4 stazioni mobili di disinfezione;
 - N. 1 idropulitrice con caratteristiche tecniche (potenza e lunghezza dei tubi a pressione) tali da poter garantire la disinfezione;
 - N. 2 fucili lancia siringhe per telenarcosi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- N. 2 cerbottane lancia-siringhe;
 - N. 4 carabine dotate di ottica di precisione, con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione semiautomatica o basculante, di calibro non inferiore a mm 6,5, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, equipaggiate di cannocchiale di mira;
 - N. 4 apparecchi elettrici per l'abbattimento per elettrocuzione dei suini, corredati ciascuno di N. 4 pinze di stordimento/abbattimento + N. 4 pinze di ricambio;
 - N. 4 punti luce per illuminazione notturna potenza minima 200W;
 - N. 4 gruppi elettrogeni della potenza minima di 1,5 kW;
 - N. 4 pistole per abbattimento a proiettile captivo di calibro minimo mm 25;
 - N. 4 bilance per la verifica del peso delle carcasse.
8. Il Contraente deve altresì garantire le seguenti risorse strumentali nonché delle ulteriori necessarie, il tutto in quantità e/o qualità adeguata al pieno conseguimento dei risultati di depopolamento e biosicurezza perseguiti dal disciplinare:
- materiali e attrezzature per la movimentazione delle carcasse degli animali abbattuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - automezzi per il trasporto del personale, anche su piste dissestate;
 - automezzi per la movimentazione ed il trasporto delle carcasse animali e dei materiali da smaltire, in numero sufficiente a garantire le esigenze del servizio richiesto e idonei ai sensi della normativa vigente; i mezzi sono idonei a raggiungere i luoghi di avvistamento di cui all'allegato E, nonché dotati o meno di braccio gru, in funzione della specifica organizzazione aziendale dei sistemi di carico;
 - mezzo autorizzabile dal Servizio veterinario competente ai sensi del Reg CE n.1/2005, paragrafo 1, TIPO 1, per il trasporto di animali vivi all'interno della Sardegna;
 - macchine operatrici idonee alla movimentazione delle carcasse (acquisibili in subappalto ai sensi dell'art.22 lett.b del disciplinare);
 - contenitori in polietilene pallettizzabili, idonei alla gestione del materiale;
 - sistema di organizzazione del magazzino per garantire l'impiego delle dotazioni sopra descritte entro 8 ore dalla richiesta di attivazione di intervento e garantire il puntuale ripristino delle scorte durante ed al termine dell'emergenza;
 - materiale informatico e per le telecomunicazioni;
 - telecamere per videoregistrazione e hardware per l'archiviazione dei filmati;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- materiali di consumo, disinfettanti, DPI usa e getta a consumo giornaliero in quantitativi sufficienti a garantire l'attività delle squadre attive ai sensi del precedente punto 4, per almeno 7 giorni;
- granella di mais ovvero altri mangimi ad alta appetibilità, ovvero altri attrattivi finalizzati ad agevolare la cattura;
- teloni, cavi, tubi innocenti, paratoie, reti, paletti, recinti meccanici trasportabili, recinti elettrici per suini e ogni altra attrezzatura utile per la cattura, il contenimento e la mobilitazione dei suini verso il sito di abbattimento od il loro carico e scarico su mezzo idoneo e autorizzato per il trasporto ed il successivo abbattimento in altro sito diverso da quello della cattura, la dove le condizioni ambientali od orografiche lo rendessero necessario;
- DPI da assegnare ai singoli operatori.

9. Il Contraente deve garantire le seguenti risorse strutturali minime:

- struttura/e idonee alla custodia delle risorse strumentali di cui sopra;
- struttura/e idonee al carico e allo scarico da autocarro autorizzato al trasporto di animali vivi, stordimento e abbattimento secondo l'opzione 2) del "protocollo operativo" e successivo carico delle carcasse su mezzi idonei autorizzati per il conferimento dei SOA allo stabilimento autorizzato per lo smaltimento;
- stazione/i di lavaggio fisse autorizzata/e dotata/e di apparecchiature in grado di erogare acqua e vapore a pressione, detergenti per la pulizia e sanificazione degli automezzi con disinfettanti attivi nei confronti dei virus pestosi.

SERVIZI "B" a misura non programmabili - Realizzazione di interventi di depopolamento di suini, su tutto il territorio della Sardegna.

I servizi a misura non programmabili sono ordinati dall'amministrazione e consistono in:

B/1) interventi di depopolamento di suini bradi, compreso il trasporto e lo smaltimento;

B/2) trasporto e smaltimento delle carcasse di suini e/o di cinghiali rinvenute nel territorio;

SERVIZI B/1) interventi di depopolamento di suini bradi

Il Contraente deve eseguire a propria cura e spese al depopolamento di suini bradi, previa cattura, confinamento, stordimento ed abbattimento in loco ovvero stordimento ed abbattimento a distanza o tramite trasporto in sito diverso da quello della cattura e confinamento, il trasporto e lo smaltimento dei SOA negli stabilimenti di autorizzati ovvero il loro smaltimento in loco mediante interrimento, quando la precedente soluzione non sia possibile per ragioni contingenti, su tutto il territorio della Sardegna.



**REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

I SERVIZI B/1 comprendono l'eventuale l'abbattimento dei cinghiali rinvenuti vivi, perché in stato di difficoltà o malattia.

Il Contraente dovrà svolgere i sopramenzionati servizi con ampia responsabilità di risultato, in termini di raggiungimento degli obiettivi conformi alle specifiche del Disciplinare e alle condizioni di offerta e comunque idonei a consentire il successo delle attività previste in piena sicurezza ed ai sensi delle norme vigenti.

L'appaltatore dovrà eseguire a propria cura e spese con ampia assunzione di responsabilità sui risultati:

1. entro il termine massimo di ore 8 dalla richiesta anche verbale presso l'help desk del soggetto accreditato dell'amministrazione, le ordinanze di depopolamento formulate ai sensi dell'art.2, primo comma lett.d) della Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 34 dal responsabile dell'Unità di progetto, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014; le suddette ordinanze saranno eventualmente integrate da appositi provvedimenti, formulati dalle Prefetture e Questure competenti per territorio; in queste circostanze Il Contraente agirà con il supporto dei servizi riservati dalle forze di polizia nonché dalla forza pubblica, ordinati dalle Prefetture e/o Questure.
2. le operazioni di cui al precedente punto 1, secondo il ricorso progressivo alle opzioni del "protocollo di depopolamento", ordinate e autorizzate dall'Amministrazione e coordinate dall'Autorità Competente; le diverse opzioni saranno individuate a seconda delle situazioni contingenti, legate alla orografia del territorio, alla sicurezza degli operatori, del personale veterinario e di tutti i soggetti autorizzati presenti durante le operazioni.

Nel medesimo giorno dei servizi di depopolamento cui ai punti precedenti, il Contraente deve provvedere a propria cura e spese:

3. curare il carico e il trasporto, essendo iscritto nell'albo nazionale gestori ambientali, categoria 5 classe F (<3000 ton anno) ai sensi dell'art 212 del TU ambiente e del dm 120 / 2014¹, nonché ottemperando ai vigenti obblighi di iscrizione al SISTRI ex art 188 ter TU ambiente;
4. sentita l'Amministrazione, eseguire lo smaltimento dei SOA, anche in subappalto, presso uno stabilimento autorizzato allo smaltimento e alla distruzione di SOA Cat.1, nel rispetto della normativa vigente di settore (Reg. UE 1069/2009, Reg. CE 142/2001 e relative norme nazionali di recepimento). In alternativa e solo eccezionalmente, su ordine e autorizzazione dell'Amministrazione e con il coordinamento dell'Autorità competente, si potrà effettuare la distruzione mediante sotterramento in un sito individuato preventivamente, nel rispetto delle norme che tutelano dai rischi di inquinamento idrogeologico.

¹ <http://www.reteambiente.it/normativa/20819/>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

SERVIZI B/2) Trasporto e smaltimento delle carcasse di suini e/o di cinghiali rinvenute nel territorio

L'appaltatore dovrà provvedere, entro 24 ore dalla segnalazione dell'Amministrazione, alla raccolta, caricamento e trasporto di eventuali le carcasse di suini o cinghiali individuate nel territorio.

Il contraente provvederà a propria cura e spese:

1. al carico della carcassa;
2. al trasporto e conferimento agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per l'accertamento delle cause di morte, ai sensi della Nota della Direzione Generale del Ministero Salute n. 600.7.6/24461/49/532 del 20/06/2002;
3. al trasporto dei SOA, in conformità al punto 3 del "servizio B/1";
4. allo smaltimento dei SOA, in conformità al punto 4 del "servizio B/1".

Il Responsabile dell'Unità di Progetto

Alessandro De Martini